



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 87

7^a COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE
INTERROGAZIONI

288^a seduta: martedì 8 febbraio 2022

Presidenza del presidente NENCINI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1684) *Daisy PIROVANO ed altri. – Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi*

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 3, 4, 5

FLORIDIA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione* 4

* SAPONARA (L-SP-PSd'Az), *relatrice* 3

(2333) *Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 5

(1352) *CNEL – Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, concernente la soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola*

(2415) *Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore*, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Schullian ed altri; Anna Ascani; Minardo; Sasso ed altri; di un disegno di legge di iniziativa del C.N.E.L. e di un disegno di legge di iniziativa del deputato Lattanzio

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 6, 9, 10

FLORIDIA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione* 10

GRANATO (Misto) 9

LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) 9

PITTONI (L-SP-PSd'Az), *relatore* 6, 9, 10

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE Pag. 10, 12, 13

ANGRISANI (Misto-l'A.c'è-LPC) 11

DRAGO (Fdl) 11

FLORIDIA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione* 10, 12

MISIANI (PD) 12

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 14

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI-NOI DI CENTRO (Noi Campani): Misto-I-C-EU-NdC (NC); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-Ipl-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa – Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. – *Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi*

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1684, sospeso nella seduta del 19 ottobre.

La relatrice, senatrice Saponara, e il rappresentante del Governo hanno comunicato di rinunciare alle rispettive repliche.

Vi comunico che sono giunti i pareri delle Commissioni 1^a e 5^a.

Passiamo all'esame dell'articolo 1. Comunico che sono stati presentati dalla relatrice l'emendamento 1.1 e l'ordine del giorno G/1684/1/7, che trovate entrambi pubblicati in allegato al resoconto della seduta. L'emendamento è stato presentato in adempimento alla condizione che era stata posta dalla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Ha ora facoltà di intervenire la relatrice, senatrice Saponara, per illustrare l'emendamento 1.1 e l'ordine del giorno G/1684/1/7.

SAPONARA, *relatrice*. Signor Presidente, visto il parere della 5^a Commissione, che ridimensiona, rispetto al testo iniziale, il fondo per i viaggi nella memoria, mi sono permessa di presentare, come relatrice, l'ordine del giorno G/1684/1/7.

Esso è volto, da una parte, a sollecitare il Governo affinché questi fondi vengano indirizzati prevalentemente alle situazioni di disagio economico da parte di studenti che quindi non possono permettersi un viaggio di questo genere. Dall'altra parte, invece, c'è l'invito ad aumentare questo fondo, magari nel corso degli anni.

Do lettura del testo dell'ordine del giorno: «Premesso che lo studio della Shoah nelle scuole è collocato all'interno del programma di storia contemporanea; premesso che stanno riaffiorando sempre più frequentemente sentimenti di odio razziale, soprattutto antisemita; considerato che con la scomparsa degli ultimi sopravvissuti ai campi di concentramento e di sterminio nazisti sarà sempre più viva l'esigenza di trasmettere alle

giovani generazioni la memoria della Shoah e assumerà ancor più importanza la visione diretta dei luoghi, per mantenere viva la memoria di quanto accaduto; considerato che il coinvolgimento delle giovani generazioni attraverso l'esperienza di un viaggio è ritenuto di alto valore sociale e di forte valenza formativa, connotandosi come un vero e proprio cammino formativo che consente di ripercorrere, attraverso la visita di luoghi simbolo, la storia della deportazione e dello sterminio degli ebrei, e non solo, nonché di sollecitare una riflessione sulle cause che li hanno generati; premesso che il disegno di legge n. 1684, riconoscendo l'importanza didattica di tali "viaggi nella memoria" organizzati dalle scuole secondarie di secondo grado, è volto a incentivarli mediante l'istituzione di un apposito Fondo finalizzato a contribuire finanziariamente alle iniziative di questa natura organizzate dalle scuole, con l'obiettivo di consentire a tutti gli istituti scolastici di offrire a quanti più studenti possibile questo tipo di esperienza, molto più formativa di qualsiasi lezione sull'argomento; considerato che iniziative di questa natura sono state già realizzate sia a livello nazionale che regionale e che però, viste le limitate risorse stanziare, esse coinvolgono soltanto pochi studenti ogni anno e che si registra una disomogenea diffusione delle iniziative nel territorio nazionale, spesso a causa di difficoltà economiche delle famiglie nel sostenere i costi connessi o talvolta a causa di una scarsa sensibilizzazione; impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, nel decreto di cui all'articolo 1, comma 3, del disegno di legge in esame, con il quale saranno definite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al medesimo disegno di legge, che almeno il 40 per cento di tali risorse sia destinato prioritariamente all'organizzazione di "viaggi nella memoria" da parte di scuole secondarie di secondo grado site in territori disagiati o connotate dalla presenza di studenti in condizione di disagio sociale, individuate secondo criteri fissati nel medesimo decreto; a valutare l'opportunità di prevedere forme di sensibilizzazione all'organizzazione di "viaggi nella memoria" e ad altre forme di approfondimento della storia della Shoah rivolte a istituti scolastici che non abbiano organizzato tali viaggi nel triennio precedente; a valutare l'opportunità di prevedere, a partire dall'anno 2022, un sensibile incremento delle risorse complessivamente destinate a tali iniziative».

Questo perché inizialmente si erano chiesti 5 milioni e, a fronte di questa richiesta, ne è stato dato uno. Per partire, però, va più che bene, perché comunque lo scopo è notevole.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo di voler esprimere il parere sull'emendamento 1.1. e sull'ordine del giorno G/1684/1/7.

FLORIDIA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.1 nonché sull'ordine del giorno G/1684/1/7.

PRESIDENTE. Poiché l'ordine del giorno G/1684/1/7 è stato accolto dal rappresentante del Governo, non sarà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

Prima di passare alla votazione, ricordo che l'eventuale respingimento dell'emendamento della relatrice volto ad adempiere alla condizione posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio, comporterebbe la rimessione all'Assemblea del disegno di legge.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'emendamento 1.1.

È approvato.

Poiché il disegno di legge è composto da un articolo unico, la votazione dell'articolo 1 come modificato coincide con quella volta a conferire il mandato alla relatrice.

Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

PRESIDENTE. Nel ringraziare la Commissione tutta e il rappresentante del Governo per il lavoro svolto, si è così concluso l'*iter* in Commissione del disegno di legge in titolo.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2333, sospeso nella seduta del 13 gennaio scorso.

È ora in distribuzione il nuovo testo del disegno di legge in titolo, pubblicato in allegato, nel quale sono riportate correzioni di forma e coordinamento al testo presentato e pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 13 gennaio, nonché alcune riformulazioni.

Segnalo quella dell'articolo 4, comma 6, ultimo periodo, in cui è stato meglio definito il riferimento alle contribuzioni per le locazioni di immobili abitativi a favore di studenti «regolarmente iscritti ai corsi» ITS e chiarito il requisito che si tratti di studenti residenti in luogo diverso da quello in cui si svolgono i corsi medesimi; quella dell'articolo 10, comma 1, in cui, nell'identificare gli interlocutori della consultazione che il Comitato nazionale ITS *Academy* è chiamato a svolgere, si corregge il riferimento alle «associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro» ri-

ferendolo alle «associazioni di rappresentanza delle imprese», tenendo così anche conto del parere della Commissione 10^a sul disegno di legge; sempre in tale contesto si chiarisce che la consultazione coinvolge rappresentanti delle fondazioni ITS, eliminando il riferimento alle «reti» delle fondazioni ITS; si riformula inoltre l'articolo 14, commi 1 e 2.

Propongo di assumere tale nuovo testo a base del seguito della discussione e di riferire ad esso gli emendamenti già presentati. Poiché non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Comunico che sono stati presentati 79 emendamenti, pubblicati in allegato e, da ultimo, segnalo l'emendamento 4.100, del relatore, legato alle varie ipotesi di accredito da parte delle fondazioni ITS, accompagnato dall'ordine del giorno G/2333/1/7, che si lega perfettamente al testo dell'articolo 14. Entrambi sono pubblicati in allegato.

Propongo di fissare alle ore 12 di martedì 15 febbraio il termine per presentare eventuali subemendamenti all'emendamento 14.100. Poiché non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

La discussione del testo proseguirà non appena le Commissioni consultate avranno espresso il parere. Ricordo che il testo è stato approvato dalla Camera all'unanimità. Su questo testo si manifesta una certa attenzione da parte del Governo, perché, una volta varato dalla Commissione, il più rapidamente possibile, possa avere accesso ai lavori d'Aula.

Rinvio pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

(1352) CNEL – Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, concernente la soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola

(2415) Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Schullian ed altri; Anna Ascani; Minardo; Sasso ed altri; di un disegno di legge di iniziativa del C.N.E.L. e di un disegno di legge di iniziativa del deputato Lattanzio

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1352 e 2415, approvati con voto unanime dalla Camera dei deputati.

Ha la parola per riferire alla Commissione il relatore, senatore Pittoni.

PITTONI, *relatore*. Signor Presidente, la Commissione è chiamata all'esame congiunto in sede redigente di due disegni di legge in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore: l'Atto Senato 2415, di iniziativa parlamentare, approvato dalla Camera dei deputati lo scorso 12 ottobre, e l'Atto Senato 1352, di iniziativa del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

Ci soffermeremo principalmente sull'Atto Senato 2415. Su tale testo, infatti, si è registrata la piena convergenza delle forze politiche, come te-

stimonia il voto unanime sul disegno di legge nel suo complesso da parte dell'Assemblea della Camera: 387 voti favorevoli su 387 votanti. Inoltre, il provvedimento licenziato alla Camera presenta una disciplina normativa più ampia, nella quale può in gran parte ritenersi assorbita l'iniziativa del CNEL.

L'Atto Senato 2415, che si compone di sei articoli, mira a consentire, a determinate condizioni, l'iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria (articolo 1) ovvero a due corsi di studio nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) o a due corsi di studio presso l'università e le istituzioni AFAM (articolo 2).

A tal fine, il disegno di legge dispone l'abrogazione del divieto di iscrizione contemporanea a più corsi di istruzione superiore contenuta all'articolo 142, secondo comma, del regio decreto 1592 del 1933, articolo 1, comma 7. Si dispone, inoltre, in materia di diritto allo studio degli studenti che si iscrivono contemporaneamente a due corsi di studio e si mira a favorire la partecipazione degli studenti lavoratori (articolo 3). Quanto all'attuazione, essa è demandata a distinti decreti del Ministro dell'università e della ricerca (articolo 4). Il provvedimento prevede infine la trasmissione alle Camere di una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e una valutazione dell'impatto della medesima (articolo 5).

Più in dettaglio, l'articolo 1 stabilisce che ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente: 1) a due corsi diversi di laurea, di laurea magistrale o di *master*, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale; ciò a condizione che le iscrizioni riguardino classi di laurea o di laurea magistrale o corsi di *master* distinti; 2) a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di *master*, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica; 3) a un corso di dottorato di ricerca o di *master* e a un corso di specializzazione medica.

L'articolo 2 dispone, in ordine alla facoltà di iscrizione contemporanea: 1) a due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o *master*, anche presso istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), fermo restando il divieto di iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due istituzioni dell'AFAM; 2) a un corso di diploma accademico e ad un corso di perfezionamento o *master* o di dottorato di ricerca o di specializzazione; 3) a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o *master* e a un corso di specializzazione di cui al medesimo articolo 2 della legge n. 508 del 1999; 4) a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni dell'AFAM nel limite di due iscrizioni.

Ai sensi dell'articolo 3, lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio può beneficiare degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, eletta dallo studente medesimo in presenza delle condizioni richieste dalla normativa. L'articolo fa comunque salvo l'esonero totale o parziale dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale per entrambe le iscrizioni, anche in questo caso in presenza dei previsti requisiti. Inoltre, l'articolo demanda

alle università e alle istituzioni dell'AFAM il compito di redigere annualmente un programma per favorire e promuovere la partecipazione degli studenti lavoratori ai corsi di studio e alle attività formative successive al conseguimento del titolo.

L'articolo 4 disciplina le modalità e i criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea, affidandola a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Con distinti decreti ministeriali sono inoltre individuate, fra l'altro, modalità: 1) per facilitare gli studenti nella contemporanea iscrizione a due corsi di istruzione universitaria, tenendo conto dei corsi universitari che richiedono frequenza obbligatoria; 2) per favorire il conseguimento dei titoli finali doppi o congiunti sulla base di convenzioni fra due università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale ovvero tra due istituzioni dell'AFAM o da università e istituzioni dell'AFAM.

I predetti decreti sono adottati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, previo parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti universitari, nonché, a seconda che si tratti di università o di istituzioni AFAM, della Conferenza dei rettori delle università italiane o del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.

L'articolo 5 detta norme sul monitoraggio e valutazione dell'impatto della legge, prevedendo che, entro quattro mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e una valutazione dell'impatto della medesima. L'articolo 6 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Passando al disegno di legge Atto Senato 1352, di iniziativa del CNEL, che si compone di un solo articolo, al comma 1, mira a consentire l'iscrizione contemporanea a diverse università o istituti di formazione terziaria sia italiani sia esteri e a diverse facoltà dello stesso ateneo, fermo restando quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università. È consentita altresì l'iscrizione a più di un corso di *master* universitario.

Il comma 2 abroga il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che pone un divieto alla richiamata facoltà di contemporanea iscrizione che si intende introdurre.

Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca (invero, nel testo è richiamata la denominazione del dicastero precedente allo scorporo con il Ministero dell'istruzione), da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disciplina delle condizioni e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al

comma 1, assicurando, altresì, l'istituzione del «Fascicolo universitario personale digitale».

Il comma 4 attribuisce alle università il compito di predisporre annualmente un programma che favorisca, promuova ed estenda la partecipazione degli studenti lavoratori a corsi di laurea e ad attività formative *post* laurea.

GRANATO (*Misto*). Signor Presidente, questo è l'ennesimo disegno di legge che tende e mira esclusivamente a fornire occasioni di guadagno a delle università che oggi proliferano e che producono titoli di studio di facile conseguimento. Abbiamo più volte denunciato queste situazioni, che servono esclusivamente a far acquisire punteggi per l'insegnamento o per scalare le graduatorie e, sostanzialmente, non forniscono alcuna reale sostanza a quella che è la formazione sia dei docenti che degli altri professionisti.

Aspetto di vedere il testo compiuto, ma, sinceramente, le premesse vanno proprio nella direzione di favorire questo andazzo che ormai dura da troppo tempo. Invece di cercare di rendere la formazione più di qualità, si cerca di aumentare il numero dei titoli e di trasformare la formazione in una mera azione formale.

Attualmente, purtroppo, le occasioni di lavoro sono sempre di meno per chi acquisisce dei titoli universitari. Quindi, sarebbe stato più opportuno puntare sulla qualità. Sappiamo bene che, purtroppo, anche dalle scuole superiori si esce con una formazione sempre più fragile, specialmente ora, in occasione di tutte queste chiusure, di questi *lockdown* e di questa didattica a distanza. Purtroppo, tutto ci porta a vedere, in prospettiva, il mondo della formazione sempre più svalutato. Questo disegno di legge va proprio nella direzione di svalutare ulteriormente i titoli di studio.

LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, innanzitutto desidero esprimere soddisfazione per questo disegno di legge, che ci allinea all'Europa, perché credo che tutti i Paesi europei dovrebbero già andare in questa direzione. Solo un chiarimento. Forse è banale e magari sono stato disattento io. Con la collega Russo, però, ci chiedevamo se sia prevista la possibilità di iscriversi a un corso AFAM e ad un corso universitario tradizionale.

PITTONI, *relatore*. Nella relazione troverà riportato caso per caso.

PRESIDENTE. Poiché non vi son altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Collegli, la mia proposta, sulla quale chiedo di conoscere il parere del relatore e del rappresentante del Governo, è di assumere a base del seguito della discussione congiunta il disegno di legge n. 2415, approvato dalla Camera dei deputati. Inoltre, possiamo fissare alle ore 12 di martedì 15 febbraio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, da riferire al medesimo disegno di legge n. 2415.

PITTONI, *relatore*. Signor Presidente, concordo con quanto da lei proposto.

FLORIDIA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione*. Signor Presidente, il Governo è favorevole a proseguire in tal modo la discussione del provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora lo svolgimento di interrogazioni. Saranno svolte per prime le interrogazioni 3-02822 della senatrice Angrisani e 3-02873 della senatrice Drago, alle quali il rappresentante del Governo ha chiesto di poter rispondere in maniera congiunta.

Avendo le presentatrici accolto tale invito, do la parola al sottosegretario Floridia per la risposta congiunta alle interrogazioni 3-02822 e 3-02873.

FLORIDIA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione*. Signor Presidente, onorevoli senatrici interroganti, il tema oggetto delle interrogazioni riguarda la previsione di predisporre interventi correttivi al fine di porre rimedio alle presunte disfunzioni del sistema digitalizzato di conferimento degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche da Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS).

La finalità perseguita dal Ministero con l'introduzione della procedura informatizzata è stata quella di garantire il regolare avvio delle lezioni per l'anno scolastico corrente, consentendo agli aspiranti docenti di avere, con notevole anticipo rispetto ai precedenti anni, evidenza immediata e completa dell'offerta di posti a disposizione e con la possibilità di ricevere, per coloro che godono di maggiore anzianità di servizio e punteggi alti nella rispettiva graduatoria, un incarico da supplente annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Venendo agli aspetti tecnici della questione, la procedura informatizzata utilizza un algoritmo che rispetta le garanzie tipiche del procedimento amministrativo, in quanto operante come modulo organizzativo e strumento procedimentale istruttorio. Ciò consente, oltre a un rigoroso rispetto dell'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e del principio costituzionale del buon andamento *ex* articolo 97 della Costituzione, di garantire agli aspiranti la piena imparzialità nell'attribuzione degli incarichi.

Nell'ottica di garantire la maggior trasparenza e di consentire agli aspiranti di comprendere le modalità con le quali, attraverso il citato algoritmo, sono stati assegnati i posti disponibili per le supplenze, sul sito isti-

tuzionale del Ministero vi è una sezione dedicata alla procedura «Supplenze docenti 2021-2022» in cui sono stati messi a disposizione la «guida operativa alla compilazione dell'istanza» e il «focus sulla scelta delle preferenze».

In merito alle problematiche oggetto delle interrogazioni, effettivamente, in taluni casi, i dati in ordine a punteggi, posti e preferenze forniti all'algoritmo dalle Graduatorie provinciali delle supplenze, hanno riportato punteggi errati o numero di posti da attribuire non corrispondenti alle effettive disponibilità. Tra le motivazioni, possiamo citare anche le inesattezze derivanti dall'inserimento di dati non sempre puntuali o allineati alle effettive disponibilità per il tipo di insegnamento.

Inoltre, era possibile per gli Uffici territoriali intervenire sulla piattaforma ed eventualmente correggere, qualora si fosse reso necessario, i punteggi e le posizioni in graduatoria degli aspiranti.

Nondimeno, ritengo importante chiarire come il Ministero sia intervenuto per correggere le disfunzioni segnalate dall'utenza, consentendone la regolarizzazione, in particolare, rispetto all'ordine di trattamento delle cosiddette graduatorie incrociate sostegno e al sistema di gestione delle priorità relative ai benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

ANGRISANI (*Misto-l'A.c'è-LPC*). Signor Presidente, nel ringraziare il Sottosegretario, io mi ritengo parzialmente soddisfatta, in merito alla tempistica. Sapevamo, infatti, che si era provveduto, ma la risposta è arrivata un po' in ritardo. Mi auguro che per il futuro non ci siano più dei disguidi, ma soprattutto che possiamo sopperire a questa problematica trasformando l'organico di fatto in organico di diritto: in tal modo, avremo poche supplenze.

DRAGO (*Fdi*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, mi sento soddisfatta in parte, anche per via del fatto che non è stata data ampia risposta alle questioni poste. Nella mia interrogazione, la n. 3-02873, ho chiaramente chiesto se l'algoritmo utilizzato per l'assegnazione di queste cattedre a tempo determinato sia identico all'algoritmo noto come algoritmo Renzi, ovvero quello applicato dalla legge n. 107 del 2015, che, da quel momento in poi, ha destinato docenti con contratto a tempo indeterminato a luoghi a centinaia di chilometri di distanza dal luogo di provenienza.

Questo è un particolare importantissimo. Vi sono state numerose sentenze a riguardo e riuscire a comprendere se il sistema utilizzato è il COBOL, che è obsoleto, come ormai noto a tutti, è assolutamente importante.

Mi preme, poi, evidenziare un particolare. Ho qui una sentenza del tribunale di Latina, relativa al ricorso di un insegnante, che ordina al Ministero dell'istruzione di attribuire alla parte ricorrente un incarico a termine, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, sul sostegno per la scuola primaria presso un'istituzione scolastica ricompresa nei Comuni indicati in domanda sui posti disponibili per il turno di nomina 23-9-21, con individuazione delle graduatorie incrociate di prima fa-

scia GPS. Quindi, condanna il Ministero al pagamento in favore della ricorrente di 3000 euro, più rimborso spese generali.

Questa è una delle numerose sentenze che sono andate a buon fine per i docenti. La mia domanda è: il Ministero dell'istruzione, sostanzialmente, per questa reiterazione di sentenze in cui è parte soccombente, quanto spenderà?

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione n. 3-02918, del senatore Misioni, su un presunto episodio di apologia di fascismo presso il liceo scientifico «Antonio Locatelli» di Bergamo.

FLORIDIA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione*. Signor Presidente, occorre innanzitutto premettere che negli istituti paritari, come nel caso in esame, non opera la figura del dirigente scolastico. Si acquisisce tale qualifica a seguito del superamento di un concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell'istruzione e ciò permette di svolgere le proprie funzioni nelle istituzioni scolastiche statali, come disposto e regolato dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Diversamente, sulla scorta del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83, per gli istituti paritari è prevista la figura del coordinatore didattico, incaricato del coordinamento delle attività educative e didattiche. Tale doverosa precisazione è necessaria per inquadrare il perimetro di azione del Ministero dell'istruzione, che ha potere disciplinare sui dirigenti scolastici ma non sui coordinatori didattici che operano negli istituti paritari.

Quanto alle circostanze oggetto dell'interrogazione, assicuro che l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, nel perimetro delle competenze attribuite dal decreto ministeriale 18 dicembre 2014, n. 916, ha già disposto un accertamento ispettivo urgente presso l'istituto paritario «Antonio Locatelli» di Bergamo, al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione in relazione ai fatti e al ruolo ricoperto dal coordinatore didattico in argomento nell'organigramma dell'istituto paritario e all'effettiva presenza dei requisiti per il mantenimento della parità scolastica, con particolare riguardo al rispetto dei principi costituzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62.

A quanto precedentemente riferito, aggiungo inoltre che, con nota del 13 dicembre scorso, la Prefettura di Bergamo ha comunicato al Ministero dell'interno che il coordinatore didattico in argomento, in data 18 ottobre 2021, ha formalmente inoltrato, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le proprie dimissioni volontarie per recesso dal rapporto di lavoro.

MISIANI (PD). Signor Presidente, ringrazio la Sottosegretaria e mi ritengo soddisfatto della risposta e delle iniziative assunte dal Governo in relazione ad una vicenda sconcertante.

Il video è disponibile *on line* ed è veramente impressionante: il coro «Duce, Duce» di decine di ragazzi e la figura del coordinatore didattico che sostanzialmente fa il saluto romano in risposta ai ragazzi. In una

fase di recrudescenza delle spinte neofasciste e neonaziste, un'attività di vigilanza attiva e il rispetto dei valori democratici scritti nella Costituzione sono assolutamente doverosi. Ritengo, pertanto, che la risposta da parte delle istituzioni sia stata del tutto adeguata.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 16.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

ANGRISANI, GRANATO, GIANNUZZI, ABATE, DI MICCO, LA MURA, LANNUTTI, CRUCIOLI. – *Al Ministro dell'istruzione.* – Premesso che:

il reclutamento del personale docente avviene tramite l'utilizzo di diversi tipi di graduatorie (ad esaurimento; di merito; provinciali e di istituto);

all'avvio di ogni anno scolastico, in base ai posti che si rendono disponibili nelle scuole statali, vengono attinti dalle graduatorie di merito (50 per cento) e dalle graduatorie ad esaurimento (50 per cento) i docenti per le immissioni in ruolo, ovvero per la stipula di contratto a tempo indeterminato;

invece, le graduatorie provinciali per le supplenze hanno una validità biennale, sono suddivise in due fasce di appartenenza (nella prima è iscritto chi è in possesso di abilitazione per le graduatorie della scuola dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo e secondo grado e della specializzazione per le graduatorie di sostegno mentre la seconda fascia è riservata a non abilitati e non specializzati, non rientranti nella categoria precedente) e sono finalizzate, in subordine allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, all'attribuzione di incarichi temporanei ed annuali;

il sistema per l'attribuzione delle cattedre al livello provinciale è completamente digitalizzato e dovrebbe consentire un'assegnazione rapida ed efficiente;

valutato che:

per il corrente anno scolastico, l'attribuzione delle supplenze per il personale docente e per il personale educativo avviene sulla base della circolare n. 25089 del 6 agosto 2021 «anno scolastico 2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A»;

come riportato in questi giorni da numerose testate giornalistiche specializzate in materia di istruzione gli uffici scolastici regionali stanno pubblicando gli esiti delle nomine, avvenuti sulla base delle procedure informatizzate. A partire dall'anno scolastico 2021/2022, infatti, il Ministero dell'istruzione ha adottato una piattaforma nazionale, in cui, fino al 21 agosto, i docenti hanno inserito le proprie preferenze ai fini dell'assegnazione degli incarichi di supplenza;

tuttavia, da quanto appreso dagli interroganti sia personalmente sia a mezzo stampa, sembrano esserci stati numerosi malfunzionamenti ed er-

rori nel sistema relativo alle procedure di assegnazione (quali: punteggi errati, mancata pubblicazione delle liste aggiuntive, riconoscimento sbagliato di titoli e abilitazioni, assegnazioni di sedi meno gradite, e quindi più lontane, a docenti con punteggio superiore rispetto ad altri cui è stata assegnata una sede più vicina), creando un'enorme confusione nonché la lesione di legittime aspettative degli aspiranti docenti inseriti nelle graduatorie;

allo stato attuale infatti, con l'avvio delle lezioni a partire dal 13 settembre 2021, mentre numerosi docenti hanno già preso servizio, altri sono in attesa di risposta ai reclami presentati avverso le graduatorie nelle sanzioni previste per la mancata presa di servizio, in attesa di ripubblicazione delle graduatorie corrette;

considerato, infine, che ci sono stati casi eclatanti di errori, ad esempio, come l'assegnazione di cattedre a docenti non specializzati sul sostegno prima che a docenti specializzati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e come si intenda porre rimedio agli errori causati da un sistema di assegnazione digitalizzato che si è dimostrato estremamente lacunoso e non trasparente, con particolare riferimenti all'ambito territoriale di Roma;

se non ritenga opportuno, rilevati i malfunzionamenti nel sistema informatizzato, provvedere all'istituzione, al livello dei singoli uffici scolastici regionali, di sportelli appositamente dedicati per l'assistenza e il supporto ai docenti ai fini della corretta compilazione delle istanze.

(3-02822)

DRAGO. – *Al Ministro dell'istruzione.* – Premesso che:

l'ufficio scolastico regionale del Lazio e gli ambiti territoriali sarebbero incorsi in innumerevoli errori nel conferimento delle supplenze o degli incarichi a tempo determinato del personale docente precario inserito nelle graduatorie provinciali delle supplenze e nelle graduatorie ad esaurimento, determinando ad oggi il caos negli organici delle scuole di ogni ordine e grado di Roma e del Lazio.

Gli errori sarebbero stati provocati da una fallace procedura informatizzata (sulla base di criteri previsti dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020 e dalla circolare sulle supplenze n. 25089/2021) utilizzata per l'attribuzione e valutazione dei punteggi del personale docente precario, con conseguente compromissione della corretta posizione in graduatoria.

In seguito a ciò si sarebbero create situazioni paradossali, alcune delle quali di seguito esemplificate: mancato conferimento di supplenza malgrado la migliore posizione rispetto ad altri aspiranti risultati destinatari di incarico; mancata nomina su cattedra di sostegno, ancorché in possesso del relativo titolo di specializzazione debitamente fatto valere all'atto dell'inoltro della domanda di aggiornamento delle graduatorie e di partecipazione alla procedura di conferimento; mancato riconoscimento dei titoli di riserva; conferimento di cattedra in sede non indicata nella do-

manda o non rispettosa della graduazione delle sedi scelte, a vantaggio di altro aspirante posizionato meno favorevolmente in graduatoria; revoca delle nomine di docenti già in servizio presso istituzioni scolastiche e loro sostituzione con docenti aventi punteggi inferiori;

considerato che:

le procedure informatiche non possono eludere le norme di diritto a discapito del personale scolastico (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 881/2020);

gli errori nelle graduatorie e nelle nomine si ipotizzerebbero come inevitabili, in quanto conseguenza diretta dell'ordinanza ministeriale n. 60/20 per la formazione delle medesime graduatorie provinciali delle supplenze nel biennio 2020/2021 e 2021/2022. La suddetta disposizione normativa contemplerebbe procedure poco coerenti e compatibili con la tanto invocata semplificazione amministrativa. Si veda a tal proposito l'art. 8 dell'ordinanza, che prescrive ben 5 distinti passaggi procedurali (dal comma 5 al comma 9) per la valutazione dei titoli dei supplenti e per la loro individuazione. In presenza di iter procedurali così complessi e contorti, i problemi sarebbero stati prevedibili e prevenibili solo con un esaustivo coordinamento tra uffici territoriali e istituti polo, delegati l'anno precedente alla valutazione delle istanze degli aspiranti all'inserimento nelle graduatorie provinciali delle supplenze di competenza;

ne consegue che tale drammatica situazione starebbe mettendo in serio pericolo quello che è l'ordinario svolgimento delle attività curricolari e l'organizzazione scolastica con inevitabili ricadute sull'apprendimento degli alunni. Nell'attuale e persistente situazione pandemica emergenziale le istituzioni scolastiche sono fra le categorie più coinvolte per riportare un sereno ritorno alla normalità, in presenza, a favore di tutti gli studenti di ogni ordine e grado,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto;
quali provvedimenti intenda adottare per porvi rimedio;

se l'algoritmo utilizzato per l'assegnazione degli incarichi per l'anno scolastico 2020/2021 sia lo stesso messo in atto con la legge n. 107 del 2005, in seguito alla quale più sentenze del TAR del Lazio evidenziarono gravi lacune amministrative imputabili al Ministero dell'istruzione.

(3-02873)

MISIANI, ALFIERI, BOLDRINI, CERNO, COMINCINI, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FEDELI, FERRARI, FERRAZZI, GIACOBBE, IORI, LAUS, MANCA, NANNICINI, PITTELLA, ROJC, ROSSOMANDO, STEFANO, TARICCO, VALENTE, VATTUONE, VERDUCCI. – *Al Ministro dell'istruzione.* – Premesso che:

in data 29 ottobre 2021 è apparso sul sito della rivista «Wired» un video registrato il 25 ottobre 2021 presso l'Istituto e Liceo scientifico ae-

ronautico «Antonio Locatelli» di Bergamo, che riprende alcuni studenti che, nel rivolgere un saluto al preside, Giuseppe Di Giminiani, in occasione del giorno del suo compleanno, inneggiano al «Duce»;

sempre da ciò che si evince dalle immagini, sembra che il dirigente scolastico abbia risposto al saluto e agli auguri salutando le ragazze e i ragazzi con il saluto romano;

il preside dell'Istituto, Giuseppe Di Giminiani, in occasione della pubblicazione del video e dopo essere stato contattato dalla rivista, ha smentito qualsiasi interpretazione malevola e il suo legale ha affermato che il preside non avrebbe mai compiuto atti riconducibili ad apologia al fascismo, bensì salutato «senza che le braccia siano tese in modo tale da poter intendere» un saluto romano, se non «in un'ottica forzata»;

premessò inoltre che:

l'istituto e Liceo scientifico aeronautico «Antonio Locatelli» di Bergamo è una scuola paritaria secondaria di secondo grado;

gli studenti dell'istituto godono di prestigio nella città di Bergamo e sono partecipi nella vita culturale e istituzionale della città e della provincia attraverso frequenti partecipazioni a manifestazioni istituzionali;

il video in oggetto è stato registrato in un periodo nel quale il nostro Paese soffre di recrudescenza di fenomeni di stampo neo-fascista, come l'assalto alla sede nazionale della CGIL, avvenuto a Roma l'8 ottobre 2021, da parte di gruppi neofascisti fra cui «Forza Nuova», per cui è già stato chiesto lo scioglimento con mozioni approvate da entrambi i rami del Parlamento;

considerato che:

la scuola è luogo di istruzione ed educazione, dove si apprende prima di tutto il valore della democrazia e la storia della nostra Repubblica e dove si apprendono inoltre i valori della convivenza civile e democratica;

se confermati, questi eventi, avrebbero effetti fortemente negativi sull'educazione di un numero non irrilevante di ragazze e ragazzi e sarebbero altresì, a parere degli interroganti, un esempio di un fallimento educativo nella trasmissione dei valori antifascisti presenti nella nostra Costituzione e nelle istituzioni repubblicane,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti avvenuti e quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di verificare ed eventualmente sanzionare gli stessi poiché, se confermati, sarebbero di una gravità inaudita.

(3-02918)

